

Cass., civ. sez. III, del 14 luglio 2015, n. 14655

2.- Entrambi i motivi sono inammissibili.

Come eccepito dalla resistente, il ricorso manca dell'indicazione specifica del contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata con l'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, a fronte dell'affermazione del primo giudice, riportata nella sentenza d'appello, secondo cui detta eccezione sarebbe stata dedotta in modo incompleto, sarebbe stato onere della ricorrente precisare, in ricorso, i termini esatti della relativa deduzione.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, nel senso che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (così, tra le tante, da ultimo Cass. ord. n. 15996/11).

Il principio è viepiù applicabile al caso di specie, in cui si controverte del pagamento di somme di denaro da parte delle ASL, quindi dell'applicabilità delle norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello in cui ha sede la tesoreria dell'ente. In proposito, si è oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità per il quale nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (così, da ultimo, Cass. ord. n. 270/15).

2.1.- In applicazione dei principi di diritto su richiamati, l'odierna ricorrente, già opponente a decreto ingiuntivo, quindi nella posizione sostanziale di parte convenuta, avrebbe dovuto contestare la competenza del Tribunale M (che ha emesso il decreto ingiuntivo) in riferimento a tutti i possibili fori alternativi ed avrebbe dovuto precisare in ricorso i termini di questa contestazione.

La resistente rileva nel controricorso che, nell'introdurre il giudizio di opposizione, la ASL non ebbe a contestare il forum destinatae solutionis in relazione alla sede della cessionaria F SPA ed il forum contractus in relazione alle società cedenti che hanno la propria sede in M.

Quanto al primo profilo, va qui ribadito il principio per il quale, in tema di cessione di crediti, la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente (Cass. ord. n.2591/06).

La ASL, opponente a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto sostenere la deroga all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., in caso di pagamento da effettuarsi presso la tesoreria dell'ente, anche in riferimento alla peculiare posizione del creditore cessionario, quale è F SPA. Dal ricorso non risulta che la relativa contestazione sia stata effettuata in modo completo, non apparendo sufficiente allo scopo quanto riportato. Il primo motivo è perciò inammissibile.

2.2.- In conseguenza di questa inammissibilità, resta assorbito il rilievo della resistente relativo alla mancata contestazione del forum contractus, e viene meno l'interesse alla decisione sul secondo motivo di ricorso, relativo all'applicabilità dell'art. 1327, comma primo, cod. civ. ed ai termini di contestazione della competenza del Tribunale, in relazione al luogo di conclusione dei contratti ed all'applicabilità dell'art. 103 cod. proc. civ.